



Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio  
e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA - 2012 - 0025033 del 17/10/2012

Pratica N. ....

Ref. Mittente: .....

**OGGETTO: Richiesta di chiarimenti in merito all' applicazione della parte quinta del D.lgs. 152/2006. Rif. nota DVA-2012-0023218 del 27 settembre 2012.**

Con la nota indicata in oggetto codesta Regione ha chiesto alla scrivente Direzione di fornire alcuni chiarimenti interpretativi in merito alla disciplina contenuta nella parte quinta del D.Lgs n.152/06, con particolare riferimento a:


- “materiali polverulenti”: si segnala la mancanza di una definizione di “materiale polverulento” da cui poter dedurre indicazioni circa le tipologie di attività da ritenersi comprese nel campo di applicazione della disciplina;
- “emissioni diffuse”: si richiedono chiarimenti in relazione alla disciplina da applicare alle emissioni diffuse che vengono reimmesse nell’ambiente di lavoro a valle di trattamento con sistema di abbattimento;
- “attività di depurazione delle acque”: si richiedono chiarimenti in merito all’assoggettabilità degli impianti di depurazione delle acque alla disciplina per il rilascio dell’autorizzazione per le emissioni in atmosfera;
- “COT (carbonio organico totale)”: si chiede di chiarire se il valore limite di emissione espresso come COT comprende o meno il metano.

Ciò premesso, si forniscono nel seguito gli elementi di risposta richiesti, per quanto attiene al campo di applicazione della parte quinta del D.Lgs n.152/06:

- Pur mancando nel D.Lgs n.152/06 una definizione di “materiali polverulenti”, non si ravvisano incertezze in merito alla definizione del campo di applicazione della disciplina, in quanto l’allegato V (“polveri e sostanze organiche liquide”) alla parte quinta del D.Lgs n.152/06 indica una serie di operazioni, comuni e diffuse in molteplici attività industriali, per le quali sono previste specifiche misure tecniche volte alla corretta gestione dei materiali

Il Dirigente a.i.: dott. Giuseppe Lo Presti  
Ufficio Mittente: DIV. III IA - Sezione Emissioni in Atmosfera  
Funzionario responsabile: DVA-3IA-EA-04 - tel. 06/57225028  
DVA-3IA-EA-04\_2012-0054.DOC

- Nota  
- Rilove



Regione Piemonte  
Direzione Ambiente  
Risanamento acustico, Elettromagnetico,  
Atmosferico e Grandi Rischi Ambientali  
Via Principe Amedeo, 17  
10123 Torino  
c.a. dott. Graziano Volpe

polverulenti, sulla base delle quali l'autorità competente stabilisce le prescrizioni autorizzative.

In generale, inoltre, si osserva che se l'attività è assoggettata all'obbligo di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, anche le emissioni diffuse dovranno essere oggetto di autorizzazione.

b) Si ritiene che le emissioni diffuse che vengono reimmesse nell'ambiente di lavoro a valle di trattamento con sistema di abbattimento non rientrano nell'ambito di applicazione della parte quinta del D.Lgs n.152/06, in quanto non sussiste il presupposto oggettivo dell'emissione all'esterno del luogo di lavoro.

A tali emissioni si applica comunque la disciplina di cui al D.Lgs n. 81/08 e s.m.i., allegato IV ("requisiti dei luoghi di lavoro"), pt. 2 ("presenza nei luoghi di lavoro di agenti nocivi").

c) Il D.Lgs n.128/10 ha modificato l'allegato IV, parte I, lettera p), alla parte quinta del D.Lgs n. 152/06 e, pur confermando che gli impianti di depurazione delle acque reflue sono esentati dall'obbligo di ottenere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ha sottratto le linee di trattamento dei fanghi della depurazione dal beneficio dell'esenzione.

Pertanto, le linee di trattamento dei fanghi in cui si effettuano attività che causano emissioni in atmosfera sono soggette all'obbligo di autorizzazione alle emissioni, secondo quanto previsto in linea generale dall'art.269, comma 1, del D.Lgs n. 152/06.

Le linee di trattamento già esistenti possono proseguire l'attività, fermo restando l'obbligo di presentare domanda di autorizzazione entro il 31 luglio 2012 al fine di adeguarsi entro il 1° settembre 2013, come stabilito dall'art.281, comma 3, del D.Lgs n. 152/06.

Si deve in tutti i casi considerare che le linee dei fanghi hanno emissioni molto diverse in funzione del tipo di trattamento e del tipo di acque depurate.

A tale riguardo si rammenta che l'art.272, comma 1, del D.Lgs n.152/06 prevede che l'elenco degli stabilimenti esentati dall'autorizzazione alle emissioni di cui all'Allegato IV, parte I, può essere aggiornato e integrato, anche su richiesta delle regioni, a condizione che le relative emissioni siano valutate come "scarsamente rilevanti".

d) Il riferimento al "COT (carbonio organico totale)" senza altre specificazioni porta ad escludere che si possa intendere come "COT escluso metano".

Ad ulteriore conferma si osserva che i due metodi indicati nel D.Lgs n.152/06 per il rilevamento delle emissioni di COT , ovvero UNI EN 12619-2002 e UNI EN 13526-2002, consentono di determinare il totale del carbonio organico in forma gassosa mediante un rivelatore a ionizzazione di fiamma (FID), indipendentemente dalla presenza o meno di metano.

Tanto si rappresenta in ordine ai quesiti formulati, fatte comunque salve le determinazioni spettanti alle autorità competenti in materia.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Mariano )

